



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2018, proposto da Giulio Branca, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ligato, Pietro Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Raimondo in Roma, viale Angelico, 78, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ileniariata Mangraviti, Paolo Cimato, Massimiliano Rosaci, Grazia Vizzari, Annita Morabito, Andrea Demasi, Consolato Rosmini, Francesco Calabro', Matteo Pinneri, Carmelo Guarnaccia, Domenico D'Agostino, Giovanni Olivieri, Alessio Siciliano, Riccardo Malavenda, Paola Calabro', Paolo Malara, Giovanni Malara, Carmela Giovanna Verduci, Francesco Foti, Emanuela Barreca, Pietro Bressi, Filippo Di Vito, Antonino Morabito, Angelo Di Vito, Teresa Catizzone, Gimmi Schillizzi, Stefania Mangone, Paola Mangone, Fabio Tomaino, Francesco Valentino, Angela Capellupo, Davide Pullano, Luca Tirota, Antonio Rabia, Eva Colosimo, Elisabetta Scalzi, Gianni Casaburi, Ivan Palermo, Giuseppe Fuoco, Ilaria Palermo, Emiliano

Giordano, Andrea Esposito, Domenico Colosimo, Gianluca Berardelli, Giuseppa Rais, Francesco Saverio Provenzano, Vincenzo Borelli, Carmine Sanfile, Raffaelina Rizzuti, Rosalia Gentile, Mauro Muraca, Giampiero Caligiuri, Irene Gualtieri, Noderino Sottile, Alfonso Sanfile, Massimiliano Berardelli, Pasquale Camastra, Luigi Smiraglio, Domenico Aiello, Maurizio Giordano, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Ligato, Pietro Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Raimondo in Roma, viale Angelico, 78;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr Veneto, Usr Piemonte, Usr Sicilia, Usr Calabria, Usr Lombardia, Usr Friuli Venezia Giulia, Usr Emilia Romagna, Usr Lazio, Usr Toscana non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Coppola Aldo non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06556/2018, resa tra le parti, concernente declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che nella recente sentenza 11/06/2018 n.3544, questa Sezione ha affermato, proprio con riferimento agli insegnanti tecnico pratici – ITP, *il principio per cui allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” deve essere in via transitoria consentito*

*parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato ... la partecipazione al concorso deve essere consentita anche agli ITP, i quali da un lato sono muniti del "prescritto titolo di studio", ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante "ordinario";* Considerata altresì la particolarità della fattispecie, che involge esigenze di parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento e ritenuto peraltro che l'adozione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 20 settembre 2018, e che tale pregiudizio effettivamente sussiste nella specie, essendovi quindi l'estrema gravità ed urgenza di cui agli artt.56 e 98 c.p.a.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza ed ammette con riserva i ricorrenti al concorso di cui agli atti impugnati.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 20 settembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2018.

**Il Presidente**

**Sergio Santoro**

IL SEGRETARIO